

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON MEDIATORI CREDITIZI

**BANCA PROGETTO S.p.A.**, capitale sociale Euro 8.540.685,37 con sede in Milano, Piazza A. Diaz n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02261070136, iscritta all'Albo delle Banche al numero 5332, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1 del D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, in persona del legale rappresentante Dott. Pietro D'Anzi, munito dei poteri per la conclusione del presente Accordo (di seguito anche "Banca")

**da una parte**

e

la società Cash Flow S.r.l., in personale del Legale Rappresentante Giovanni De Bellis, munito di idonei poteri per la conclusione del presente Accordo (di seguito Mediatore).

**dall'altra**

*(di seguito congiuntamente le Parti e singolarmente la Parte)*

**Premesso che**

- La Banca è iscritta all'albo delle Banche ed è autorizzata allo svolgimento di tutti i servizi bancari e finanziari. Nell'ambito della propria attività svolge – tra gli altri – il servizio di concessione di finanziamenti sia a clientela privata che imprese.
- Il Mediatore è regolarmente iscritto al numero M143 dell'elenco (l'"Elenco") tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori ("OAM") ai sensi della normativa di settore vigente, garantendo la sussistenza di tutti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco medesimo. Il Mediatore garantisce che non è attualmente sottoposto ad alcuna sospensione, né ha ricevuto notizia dell'apertura di procedimenti o di altri eventi che possano determinare la sospensione o la cancellazione dall'Elenco. Il Mediatore garantisce altresì di adeguarsi tempestivamente ed attenersi alla disciplina dell'attività dei mediatori creditizi quale di volta in volta vigente, nonché a tutte le disposizioni regolamentari di attuazione.
- Il Mediatore garantisce inoltre di essere attualmente in possesso di tutti i requisiti di professionalità e di onorabilità, previsti dalla normativa primaria e secondaria, per l'iscrizione all'Elenco e che non si sono verificati eventi che possano comportare la perdita di tali requisiti. Il Mediatore garantisce altresì che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il Mediatore (gli "Esponenti") sono e saranno in possesso di tutti i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente.
- Il Mediatore esercita la propria attività per il tramite di persone fisiche (dipendenti e collaboratori), che siano state previamente comunicate alla Banca, tutte legittimamente già iscritte nell'Elenco, non

sottoposte a sospensione ed a carico dei quali non sono aperti procedimenti che possano determinare la sospensione o cancellazione dall'Elenco che sono stati comunicati all'OAM ai fini dello svolgimento della propria attività. Il Mediatore garantisce alla Banca e verifica nel continuo il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità, previsti dalla normativa primaria e secondaria, da parte dei propri dipendenti e collaboratori di cui si avvale in relazione al presente accordo e che non si sono verificati eventi che possano comportare la perdita di tali requisiti.

- Il Mediatore dispone di un'organizzazione idonea ad assicurare, anche attraverso l'adozione di apposite procedure interne, la trasparenza e la correttezza nello svolgimento dell'attività di mediazione e nella commercializzazione dei prodotti offerti dalla Banca. Garantisce che a proprio carico non sussistono eventi pregiudizievoli, quali a titolo esemplificativo pignoramenti, sequestri o altre procedure monitorie, esecutive e cautelari, protesti.
- Il Mediatore é dotato – e si impegna a mantenere in essere per tutta la durata del rapporto con la Banca pena la risoluzione di diritto del presente accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 1456 c.c. - di specifica copertura assicurativa in relazione all'attività di mediazione creditizia da esso svolta (anche per il tramite dei singoli collaboratori), per quanto sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali o danni, anche involontariamente cagionati a terzi, conseguenti all'esercizio dell'attività professionale svolta. La polizza, stipulata con primaria compagnia assicurativa per la responsabilità professionale del Mediatore e dei dipendenti o collaboratori di cui si avvale ha un massimale annuo adeguato al fatturato/volumi stimati dallo stesso per l'anno in corso, e comunque conforme a quello superiore previsto dall'OAM nel rispetto delle previsioni di legge. Copia della polizza del contratto di assicurazione, e dei rinnovi annuali/periodici, è consegnata alla Banca.
- Il Mediatore garantisce che esso, gli Esponenti ed i propri dipendenti e collaboratori non sono legati alla Banca o ai propri rappresentanti, amministratori, sindaci o dipendenti, né a soggetti potenzialmente interessati ad ottenere finanziamenti, da rapporti di parentela o affinità o di collaborazione, dipendenza o rappresentanza, né sono portatori di altri interessi in conflitto con la corretta esecuzione del presente accordo.
- Il Mediatore contestualmente alla stipula del presente accordo consegna alla Banca la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e documentazione indicati nei precedenti paragrafi delle premesse e si impegna ad aggiornarla con cadenza almeno semestrale, salva la facoltà della Banca di effettuare le verifiche in qualsiasi momento.
- La Banca è interessata all'attività di mediazione e di presentazione di potenziale clientela, nonché di assistenza nella relazione, così come può essere svolta dal Mediatore.
- Corrisponde all'interesse di entrambe le parti definire i reciproci rapporti ed i corrispondenti diritti ed obblighi con il presente accordo (di seguito anche “**Accordo**” o “**Accordo di Collaborazione**”).

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

1. Il presente Accordo di Collaborazione costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione all'oggetto dallo stesso disciplinato, esso annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le Parti in relazione al contenuto dell'Accordo stesso.  
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo di Collaborazione.
2. Il Mediatore avrà facoltà – nella zona di competenza indicata nell'Allegato 6 ("Zona di competenza") - di mettere in relazione con la Banca potenziale clientela interessata alla conclusione dei contratti di finanziamento, anche concessi da terzi, commercializzati dalla Banca (come specificati di seguito all'allegato 2 al presente Accordo, denominati tutti "Prodotti BANCA PROGETTO") ovvero in relazione a specifiche operazioni richieste dalla clientela medesima. Nel caso di esercizio di detta facoltà i rapporti tra il Mediatore e la Banca saranno regolati in base alle condizioni di seguito indicate. Il Mediatore dovrà attenersi alle modalità operative indicate nell'allegato 1 al presente Accordo di Collaborazione.
3. Resta fermo il pieno diritto della Banca di sviluppare e effettuare in autonomia ulteriori operazioni con la clientela presentata e/o segnalata dal Mediatore, senza che il Mediatore possa vantare alcun diritto o pretesa, anche economica, in relazione a tali ulteriori operazioni.
4. Tutti gli obblighi e i divieti indicati sopra e posti a carico del Mediatore devono intendersi riferiti anche a ciascuno dei soggetti di cui il Mediatore stesso si avvale nell'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione e del cui operato il Mediatore risponderà in via diretta nei confronti della Banca. Alla Banca spetterà, a suo insindacabile giudizio, ogni valutazione relativa all'accettazione della clientela segnalata e all'attività precontrattuale e contrattuale connessa alla stessa.
5. Il Mediatore si impegna ad espletare la propria attività, sia nell'ambito del presente Accordo di Collaborazione sia nei confronti di terzi (cioè mettendo in relazione potenziali clienti con altre Banche o Istituzioni finanziarie), nel pieno e scrupoloso rispetto della normativa in materia di mediazione creditizia e di ogni altra disciplina di volta in volta applicabile, nonché delle direttive ed indicazioni emanate dalle Autorità competenti (ivi compresa in via esemplificativa, la normativa in materia di promozione e collocamento di prodotti bancari e finanziari, la normativa sulla Trasparenza, sulla privacy e la normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, rispettando, tra l'altro, l'obbligo di conservazione delle informazioni che ha acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al D.lgs. 231/07 per almeno 10 anni e la normativa in materia di protezione dei dati personali). Il Mediatore si impegna ad impiegare, nell'espletare le proprie attività di cui al presente Accordo di Collaborazione, la miglior cura, tempestività e diligenza professionale. Si impegna a tenere indenne e manlevare la Banca da qualunque pregiudizio (incluse eventuali sanzioni amministrative) derivante da attività svolta in violazione di quanto previsto nel presente Accordo di Collaborazione e della normativa applicabile pro tempore vigente.

6. Il Mediatore si impegna, pena la risoluzione di diritto del presente accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel continuo ad assicurare alla Banca la regolare partecipazione propria e dei propri dipendenti/collaboratori ad iniziative di formazione sugli adempimenti di legge e regolamentari connessi all'espletamento delle attività di cui al presente Accordo di Collaborazione (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, Privacy, Antiriciclaggio e Antiterrorismo, Responsabilità amministrativa degli Enti, etc.), anche eventualmente erogate da terzi intermediari con cui la Banca è convenzionata.
7. Le Parti si danno atto che, nel perseguimento dei reciproci interessi mediante l'attuazione del presente Accordo di Collaborazione, esse mantengono totale autonomia ed indipendenza l'una nei confronti dell'altra, nel rispetto delle distinte finalità aziendali e responsabilità facenti capo a ciascuna di esse. In particolare il presente Accordo di Collaborazione non determina alcun obbligo di esclusiva, di stabilità e di continuità dell'attività a carico delle Parti.
8. Nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo di Collaborazione, Il Mediatore si avvarrà esclusivamente di soggetti iscritti nell'Elenco, dotati di adeguata professionalità ed affidabilità e che sono stati debitamente comunicati all'OAM. Il Mediatore fornisce alla Banca contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo di Collaborazione un elenco completo dei soggetti dei quali si avvale per lo svolgimento dell'attività di cui la presente Accordo di Collaborazione (Allegato 4). Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato e rinviato tempestivamente alla Banca al verificarsi di qualsivoglia modifica ad esso inerente, unitamente – in caso di nuovo inserimento - alla documentazione menzionata nelle premesse. Il Mediatore comunicherà i suddetti dati nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs 196/03 ("Codice Privacy"). Qualora il Mediatore dovesse rilevare l'esistenza di un collaboratore che si venga a trovare in una delle situazioni di cui al successivo articolo 10) o in una situazione conflittuale con l'espletamento di attività di mediazione verso la Banca, provvederà a comunicarlo alla Banca e ad eliminarlo dall'elenco. E' comunque facoltà della Banca in ogni momento chiedere al Mediatore eliminazioni dall'elenco dei collaboratori utilizzati per il presente Accordo di Collaborazione.
9. Il Mediatore dovrà comunicare immediatamente alla Banca non solo l'eventuale apertura - a proprio carico o a carico dei propri Esponenti o dipendenti e collaboratori di cui si avvale e per i quali risponde - di procedimenti che possano portare alla cancellazione dall'Elenco, ma anche la semplice perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione allo stesso Elenco o di eventi che possano comportare la perdita di uno dei requisiti. Si impegna altresì ad avvisare immediatamente la Banca qualora dovessero verificarsi, a carico dei medesimi, altri eventi pregiudizievoli (ad es. avvio di procedimenti di natura penale e/o per responsabilità amministrativa dipendente da reato, di procedure esecutive, concorsuali, monitori o cautelari, protesti, procedimenti di cognizione relativi alla responsabilità professionale). Il Mediatore si impegna inoltre a fornire ogni dichiarazione e documentazione inerente la situazione propria e/o dei propri dipendenti e collaboratori e l'attività svolta di volta in volta richiesta dalla Banca, sia in fase di apertura del rapporto che in corso di esecuzione dello stesso.

10. La valutazione del merito creditizio e l'accettazione delle domande di finanziamento avverrà ad insindacabile giudizio della Banca, o di terzi intermediari nel caso di collocamento di prodotti di terzi con cui la banca è convenzionata, cui è riconosciuto il pieno diritto di concedere o non concedere il finanziamento. In particolare è esclusa qualsiasi rappresentanza negoziale della Banca in capo al Mediatore e qualsivoglia potere del Mediatore di negoziare o modificare i prezzi e le altre condizioni stabilite dalla Banca o da terzi intermediari convenzionati, mediante aggiunte o cancellazioni o mediante conclusione di separati accordi con i potenziali clienti. La mancata accettazione di una domanda di finanziamento non darà titolo alcuno al Mediatore per esigere commissioni, provvigioni, indennità o risarcimenti di sorta per l'attività svolta, né dalla Banca, né dalla clientela.
  
11. Il Mediatore dovrà comunicare alla Banca ogni informazione a propria conoscenza utile o idonea a consentire alla stessa di valutare la correttezza e l'affidabilità del potenziale cliente, segnalando anche eventuali propri interessi o interessi dei propri collaboratori e dipendenti in conflitto con quelli della Banca. In particolare il Mediatore presterà alla Banca la massima collaborazione per il reperimento delle eventuali integrazioni documentali ed informative necessarie per le istruttorie delle domande di finanziamento, collaborando con la Banca per favorire il perfezionamento contrattuale successivo alla delibera di concessione del finanziamento.  
La Banca, in caso prodotti propri, provvederà all'istruttoria dei finanziamenti ed alla loro eventuale concessione ed erogazione e svolgerà tutte le attività relative alla gestione del rapporto con la clientela, assumendo a proprio carico il rischio di insolvenza di credito. Nei casi di delibera di concessione del finanziamento, il Mediatore collaborerà con la Banca o con il terzo intermediario erogante per favorire il tempestivo perfezionamento del finanziamento con la stipula del relativo contratto. Quanto sopra riportato, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). A tal proposito, il Mediatore provvederà altresì ad acquisire e ad inoltrare alla Banca il "Consenso" al trattamento dei dati personali della potenziale clientela per conto della Banca stessa, al fine di permetterle di effettuare i trattamenti necessari, previa consegna della relativa "Informativa", che verrà fornita dalla Banca unitamente al modulo per la manifestazione del Consenso.
  
12. Il Mediatore, con cadenza mensile, invierà alla Banca una relazione in merito all'attività programmata e/o svolta ai sensi del presente Accordo di Collaborazione, nella quale saranno in particolare indicate:
  - a. I contatti attivati con potenziale clientela;
  - b. le modalità di promozione/collocamento presso la clientela, o di segnalazione;
  - c. gli esiti dei contatti;
  - d. i clienti per i quali è stata effettuata segnalazione e le domande di finanziamento inviate alla Banca, con i prodotti cui si riferiscono;
  - e. particolari richieste della potenziale clientela;
  - f. proposte/suggerimenti per la risoluzione di eventuali problematiche incontrate con la Cliente.

Con cadenza annuale, il Mediatore si impegna a trasmettere alla Banca apposita informativa in merito alle iniziative formative - con i relativi esiti - a cui abbia preso parte nel corso dell'anno di riferimento relativamente agli adempimenti di legge e regolamentari connessi all'espletamento delle attività di cui al presente Accordo di Collaborazione (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, Privacy, Antiriciclaggio e Antiterrorismo, Responsabilità amministrativa degli Enti, etc.); tale informativa dovrà inoltre riportare le iniziative formative di carattere normativo a cui lo stesso intenda partecipare nel corso dell'anno successivo.

Il Mediatore si impegna a mantenere presso i propri uffici/locali tutta la documentazione relativa all'attività effettuata ai sensi del presente Accordo di Collaborazione, depositata e catalogata in modo da assicurare la riservatezza ed il pronto reperimento ed a consentire, in qualsiasi momento, l'accesso e la messa a disposizione della Banca di tale documentazione.

13. Rimane ferma la competenza della Banca nella gestione dei reclami attinenti i finanziamenti, mentre il Mediatore provvederà alla gestione dei reclami della clientela inerenti le attività di mediazione creditizia svolte In forza del presente Accordo di Collaborazione. Il Mediatore si obbliga in ogni caso a trasmettere tempestivamente alla Banca a titolo informativo, i reclami ricevuti dalla clientela in relazione all'attività di mediazione creditizia, unitamente ai relativi esiti.
14. Il Mediatore, si impegna a non utilizzare in nessun modo il nome, il logo, Il marchio e/o qualsiasi altro segno distintivo della Banca e/o controllate dalla stessa e/o collegate alla stessa e/o di terzi intermediari convenzionati e/o relativi ai Prodotti oggetto del presente Accordo di Collaborazione (di seguito cumulativamente i "Segni Distintivi") senza aver acquisito preventiva autorizzazione scritta da parte della Banca.

Qualora la predetta autorizzazione venga, anche solo temporaneamente, concessa da parte della Banca in favore del Mediatore, quest'ultimo sin da ora, a pena di immediata risoluzione per giusta causa del presente Accordo di Collaborazione, si impegna ad utilizzare i Segni Distintivi esclusivamente in osservanza delle modalità e delle condizioni indicate per iscritto volta per volta dalla Banca.

Resta inteso tra le parti che, ove la Banca abbia autorizzato il Mediatore all'utilizzo in forza del presente Accordo di Collaborazione dei Segni Distintivi, oltre a quanto previsto nel precedente paragrafo, il Mediatore si impegna:

- al relativo utilizzo dei Segni Distintivi senza possibilità di apportarvi alcuna variazione e/o modifica, e, comunque, senza alcun pregiudizio né ai diritti né agli interessi della Banca o di terzi intermediari coinvolti;
- ad assumere condotte che, pur non integrando un utilizzo dei predetti Segni Distintivi, possano comunque, per la loro ambiguità o per altre circostanze di qualsivoglia natura, far insorgere nei clienti o in ogni altro terzo l'apparenza di un potere di rappresentanza o comunque l'erroneo convincimento che il Mediatore abbia il potere di assumere impegni per conto della Banca; ovvero

di rendere comunicazioni, anche non giuridicamente vincolanti, in nome della stessa;

- a non creare, usare ed a non registrare marchi o brevetti o altri segni distintivi che possano essere simili o suscettibili di essere confusi con i Segni Distintivi;
- a non compiere, direttamente o indirettamente, atti che possano in qualsiasi modo compromettere il valore, il carattere distintivo e/o la validità dei Segni Distintivi della Banca;
- a non utilizzare i Segni Distintivi in modo da ingannare il pubblico o in modo contrario alle disposizioni di legge applicabili;
- all'atto della cessazione, per qualsiasi causa del presente Accordo di Collaborazione, a restituire alla Banca; o distruggere tempestivamente tutto il materiale pubblicitario e/o documentazione recante il marchio e/o logo eventualmente fornito dalla Banca al Mediatore obbligandosi nel contempo altresì a dismettere tempestivamente l'uso dei Segni Distintivi comunque entro e non oltre 5 giorni lavorativi. Restando fin d'ora inteso che in caso di inosservanza di tale ultimo obbligo il Mediatore si impegna a pagare una penale di € 50,00 in favore della Banca per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno a favore della Banca.
- a tenere indenne da qualsiasi danno possa a questa derivare da inadempimenti delle obbligazioni previste nei precedenti commi o da violazione di leggi o altre disposizioni normative applicabili in materia.

Resta inteso tra le Parti che nessuna disposizione del presente Accordo di Collaborazione può essere interpretata nel senso di attribuire al Mediatore alcun diritto sui Segni Distintivi, ovvero sui marchi e/o segni distintivi riguardanti i Prodotti, ovvero sul materiale Informativo fornito al Mediatore dalla Banca in esecuzione del presente Accordo di Collaborazione.

La violazione di quanto sopra previsto nel presente articolo, fatta salva ogni eventuale ragione di danno, darà diritto alla Banca di risolvere immediatamente il presente Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre l'obbligo da parte del Mediatore della divulgazione, con mezzi idonei, da concordarsi con la Banca di un comunicato di rettifica (le cui spese saranno integralmente a carico del Mediatore).

È fatto inoltre assoluto divieto al Mediatore di associare la denominazione ed ogni altro segno distintivo della Banca in modo tale da trarre in inganno il pubblico sulla legittimazione del Mediatore allo svolgimento dell'attività bancaria. Tale divieto si estende anche a qualsiasi forma di pubblicità o di comunicazione rivolta al pubblico.

La violazione di tale divieto, oltre a determinare a carico del Mediatore le sanzioni previste dal D.lgs n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia), legittimerà a risolvere il presente Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 1456 c.c. e ad agire nei confronti della Società per il risarcimento del danno.

15. La Banca o gli intermediari terzi convenzionati potranno, nel rispetto dell'autonomia operativa del



Mediatore, ispezionare i locali del Mediatore comunque adibiti o destinati allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione, nonché la documentazione afferente lo svolgimento dell'attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione potranno altresì inviare incaricati di propria fiducia a visitare la clientela e/o a prendere contatti con la clientela stessa e/o a condurre trattative relativamente agli affari comunque giunti a conoscenza della Banca.

Il Mediatore è tenuto a consentire alla Banca e/o a terzi intermediari convenzionati l'effettuazione di ogni verifica e controllo sulla documentazione, la corrispondenza ed ogni altro genere di evidenze relative all'attività da lui svolta in virtù del presente Accordo ed ai rapporti con i clienti, garantendo piena e sollecita collaborazione in merito, anche riscontrando con solerzia le convocazioni e partecipando agli incontri indetti dalla Banca, ed esibendo o rilasciando copia dei documenti richiesti, su qualsiasi supporto detenuti.

16. Le informazioni comunicate al Mediatore fini dello svolgimento dell'attività e quelle che acquisisca dai clienti nell'esecuzione dell'incarico ricevuto non potranno in alcun caso essere comunicate a terzi e dovranno essere mantenute rigorosamente riservate. Nell'ambito dell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il Mediatore potrà tuttavia legittimamente comunicare tali informazioni e dati a BANCA PROGETTO.

Le Parti si impegnano, anche successivamente alla cessazione del presente Accordo, a mantenere rigorosamente confidenziali tutte le informazioni riguardanti le rispettive attività, nonché riguardanti ogni atto, notizia, documento, comunicazione, informazione, di qualsivoglia natura e specie ed in qualsivoglia forma attinente all'organizzazione, struttura societaria, know-how operativi, ottenute in relazione alla negoziazione ed alla esecuzione del presente Accordo e a non darne comunicazione, sotto nessuna forma, neppure in via confidenziale, senza il consenso scritto dell'altra Parte, ad eccezione dei casi nel quali la legge obblighi la comunicazione di tali informazioni alle competenti Autorità. Le Parti danno atto di aver provveduto, nei rapporti reciproci, all'adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 196/2003.

17. Le Parti si obbligano reciprocamente, nell'espletamento dell'attività oggetto del presente Accordo, a rispettare la normativa in vigore in materia di trattamento e tutela dei dati personali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice Privacy) e sue successive modifiche, integrazioni e normative attuative di settore. Le Parti concordano che ogni attività effettuata nell'esecuzione del presente Accordo verrà effettuata dal Mediatore in qualità di Responsabile Esterno del trattamento nominato da BANCA PROGETTO in forza di apposita nomina come da allegato 5 al presente Accordo. Il Mediatore e i dipendenti/collaboratori dovranno adottare tutte le misure necessarie per assicurare un'adeguata tutela della segretezza, nonché della riservatezza della documentazione e di tutte le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza o che dovesse elaborare nell'ambito del presente Accordo, proteggere e custodire la documentazione e le informazioni in suo possesso con il massimo grado di cura.
18. Quale corrispettivo per l'attività di mediazione svolta dal Mediatore e con esclusivo riferimento ai relativi rapporti regolarmente instaurati con i clienti (senza che ciò valga a derogare a quanto previsto dall'articolo 1757 c.c.), la Banca riconoscerà al Mediatore, il relativo compenso, nella misura indicata nell'allegato 3 al presente Accordo di Collaborazione.

Il compenso riconosciuto dalla Banca al Mediatore, per l'attività da questo ultimo svolta nell'ambito del presente Accordo di Collaborazione di cui in premessa deve intendersi omnicomprensivo, quindi nessun compenso sarà richiesto dal Mediatore ai clienti per la medesima attività.

Per quanto occorrer possa, si precisa che alcun corrispettivo, compenso o indennizzo di sorta spetterà al Mediatore in relazione ad operazioni che la Banca abbia effettuato direttamente o tramite altri soggetti, anche se con la medesima clientela già presentata e/o segnalata dal Mediatore per altre operazioni.

Nel caso in cui risulti che in violazione di quanto sopra pattuito sia stato richiesto, dal Mediatore o da collaboratori dello stesso, un compenso alla clientela per la pratica di finanziamento inoltrata alla Banca, quest'ultima non dovrà corrispondere il compenso pattuito nel presente Accordo di Collaborazione. Inoltre la Banca potrà risolvere con effetto immediato il presente Accordo di Collaborazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c. c..

19. La Banca con un preavviso scritto di quindici giorni, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente il trattamento provvigionale; entro lo stesso termine il Mediatore che non intenda accettare il nuovo trattamento provvigionale avrà diritto di recedere dal presente Accordo di Collaborazione ferma restando l'applicazione del precedente regime provvigionale per tutto il periodo di preavviso.
20. Le parti convengono che Il presente Accordo di Collaborazione è concluso a tempo indeterminato salva la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno quindici giorni da comunicarsi all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
21. Le parti convengono che Il presente Accordo si risolverà di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., oltre che negli altri casi espressamente previsti, qualora la Banca dichiari di valersi della presente clausola avuta conoscenza **(1)** del verificarsi dell'inadempimento da parte del Mediatore degli obblighi previsti agli artt. 4), 5), 6), 8), 9),11),17),18), 23) e 25) e nell'Allegato 1 e/o **(2)** della non veridicità (in tutto o in parte) delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Mediatore anche riguardo a fatti o circostanze riguardanti altri soggetti, ivi incluse in particolare quelle di cui alla premesse del presente Accordo di Collaborazione, e/o **(3)** del verificarsi a carico del Mediatore o di un Esponente o di un proprio dipendente e collaboratore di cui il Mediatore si avvale di uno degli eventi o situazioni di cui al precedente Art. 9)
22. Le Parti si impegnano, anche successivamente alla cessazione del presente Accordo di Collaborazione, a mantenere rigorosamente confidenziali tutte le informazioni riguardanti le rispettive attività, nonché riguardanti ogni atto, notizia, documento, comunicazione, informazione, di qualsivoglia natura e specie ed in qualsivoglia forma attinente all'organizzazione, struttura societaria, know-how operativi, ottenute in relazione alla negoziazione ed alla esecuzione del presente Accordo di Collaborazione e a non darne comunicazione, sotto nessuna forma, neppure in via confidenziale, senza Il consenso scritto dell'altra Parte, ad eccezione dei casi nel quali la legge obblighi la comunicazione di tali informazioni alle competenti Autorità. Le Parti danno atto di aver provveduto, nei rapporti reciproci, all'adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 196/2003.

23. Il Mediatore si impegna a tenere indenne e manlevare la Banca da qualunque pregiudizio, danno, onere, spesa (anche legale) derivante da attività propria o del proprio personale, anche occasionale, inclusi i dipendenti e collaboratori di cui si avvale, svolta in violazione degli obblighi assunti dal Mediatore ai sensi del presente Accordo di Collaborazione, ivi inclusi eventuali collocamenti irregolari dei finanziamenti. Il Mediatore si impegna inoltre a tenere indenne e manlevare la Banca da ogni eventuale danno, onere, responsabilità o eventuale pregiudizio derivante alla Banca in conseguenza di azioni, pretese o rivalse promosse dagli intermediari per i quali la Banca colloca prodotti di finanziamento nonché da ogni eventuale pregiudizio derivante da condanne o sanzioni che dovessero essere applicate alla Banca da Tribunali o Autorità pubbliche di ogni tipo, per cause riconducibili ad attività o comportamenti illegittimi od irregolari del Mediatore e/o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche con riferimento alla disciplina in materia di offerta fuori sede di prodotti e servizi bancari e assicurativi e/o di antiriciclaggio/antiterrorismo.

24. Per ogni comunicazione inerente il presente Accordo di Collaborazione le parti eleggono domicilio:

- Banca Progetto S.p.A. – Piazza Luigi Sturzo, 15, 00144 Roma

indirizzo PEC: [bancapopolarelecchese@postacert.cedacri.it](mailto:bancapopolarelecchese@postacert.cedacri.it) (l'indirizzo PEC è in corso di aggiornamento e Banca Progetto comunicherà tempestivamente il nuovo indirizzo)

- Mediatore Cash Flow S.r.l. con sede legale in Roma, Via Flaminia n. 334, cap. 00196

indirizzo PEC: [cashflow@pec.cashflowsrl.com](mailto:cashflow@pec.cashflowsrl.com)

o al differente indirizzo comunicato per iscritto all'altra parte

Ogni controversia relativa al presente Accordo di Collaborazione sarà sottoposta alla legge Italiana e sarà demandata alla competenza del Tribunale di Roma.

25. Il Mediatore rappresenta e garantisce che, in relazione al presente Accordo di Collaborazione, nessun vantaggio finanziario o di altro tipo è stato o sarà dato, offerto o promesso ad alcun soggetto (sia che presti la propria attività per la Banca sia che sia un soggetto terzo) da parte di o per conto del Mediatore.

26. In relazione alla stipula del presente Accordo di Collaborazione, il Mediatore dichiara di conoscere il contenuto delle disposizioni normative in materia di "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni" di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e, nell'ambito delle attività previste nel presente Accordo si impegna ad operare in assoluta conformità a principi di trasparenza e probità al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato, fermo il diritto della Banca di effettuare le necessarie verifiche.

Il Mediatore si impegna altresì a conformarsi nello svolgimento delle attività per conto di BANCA PROGETTO al modello organizzativo adottato dalla Banca ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e agli obblighi ed

alle prescrizioni ivi previsti, per quanto applicabili. Tale impegno è assunto anche per i soggetti di cui si avvale nello svolgimento della propria attività.

L'adozione, da parte del Mediatore, dei propri esponenti, dipendenti e collaboratori, di comportamenti in violazione delle prescrizioni contenute in tale modello o comunque non improntati ai principi di trasparenza, correttezza e probità, darà diritto alla Banca di risolvere il presente Accordo ai sensi dell'Articolo 1456 Codice Civile, salvo ed impregiudicato il suo diritto di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta dell'altra parte sia tale da determinare un danno a carico della medesima Banca.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Cash Flow S.r.l.

Banca Progetto S.p.A.

\_\_\_\_\_  
Giovanni De Bellis  
Amministratore Unico

\_\_\_\_\_  
Pietro D'Anzi  
Amministratore Delegato e Direttore Generale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il Mediatore dichiara di avere attentamente letto, compreso e di approvare specificamente i seguenti Articoli dell'Accordo di Collaborazione: 10 (esclusione rappresentanza negoziale), 18 (divieto di ricevere compensi da parte del Mediatore) 19 (facoltà di modifica unilaterale dei compensi da parte della Banca), 20 (durata e recesso), 21 (clausola risolutiva espressa), 23 (manleva), 24 (foro competente), 26 (Obblighi connessi al D. Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato).

Roma, lì \_\_\_\_\_

Cash Flow S.r.l.

\_\_\_\_\_  
Giovanni De Bellis  
Amministratore Unico

- Allegato 1: Modalità operative
- Allegato 2: Elenco prodotti
- Allegato 3 Lettera del compenso
- Allegato 4: Elenco collaboratori
- Allegato 5: Nomina a responsabile del trattamento
- Allegato 6: Zone di competenza



## Allegato 2: Elenco prodotti

### 1. Prodotti di credito ai consumatori

- finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione/pensione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile;
- finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento pro-solvendo conferita, ai sensi degli articoli 1269 e seguenti del codice civile, al datore di lavoro/amministrazione dal quale il Delegante dipende.

Le caratteristiche dei prodotti sono riportate nei Documenti Informativi che Banca Progetto si impegna a consegnare tempestivamente al Mediatore.

### 2. Finanziamenti alle Imprese

### Allegato 3 Lettera del compenso

#### Cessione del Quinto e Delegazioni di Pagamento

Il Mediatore, a fronte della sua attività di promozione e collocamento dei prodotti CQ e Delegazioni di pagamento dei partner commerciali percepirà i compensi provvigionali così distinti:

Istituto	Provvigioni massime in % del Montante Lordo	
	Dipendenti	Pensionati
Futuro Spa	10,50%	8,50%
Istituto Finanziario Europeo Spa	12,00%	12,00%

Resta fermo che il Mediatore non applicherà sulle singole operazioni provvigioni che non siano in linea con quelle mediamente applicate dal mercato per lo specifico prodotto.

Il sopra indicato elenco e le relative provvigioni saranno, in ogni caso, di volta in volta rivisti a cura della Banca, per integrare nuovi/diversi prodotti oggetto di attività di promozione e collocamento da parte della Banca, nonché in caso di revisione delle provvigioni riconosciute al collaboratore.

La provvigione sopra indicata sarà corrisposta al netto di eventuali pre-finanziamenti concessi alla clientela su Vostra esplicita richiesta per pratiche successivamente annullate a seguito di rinuncia del cliente o in quanto ritenute non fattibili, che non siano ancora stati rimborsati dalla Clientela, nonché dalle spese sostenute da Banca Progetto SpA per il recupero.

La provvigione sopra indicata non sarà riconosciuta e dovrà essere restituita nei casi:

- in cui la clientela abbia rimborsato interamente l'importo liquidato prima della scadenza della prima rata;
- in cui la clientela abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 125 ter del T.U.B.;
- in cui i Finanziamenti che, in caso di sinistro generino un mancato rimborso per l'intermediario / Banca da parte dell'Assicurazione, con evento del sinistro (es. data di cessazione del rapporto di lavoro oppure data di premorienza del cliente) occorso entro sei mesi dalla data di liquidazione della pratica;
- in cui i Finanziamenti che non hanno avuto un principio di esecuzione da parte del mutuatario e/o del debitore terzo ceduto e/o che evidenziano l'esistenza di artifici, raggiri, falsi, truffe, furti di identità e contraffazioni a danno di Banca Progetto in qualunque tempo essi si manifestino, inclusi tutti gli eventuali casi in cui il Partner non riconosca a Banca Progetto le provvigioni ad essa spettanti, per cause imputabili all'attività del collaboratore;

Specifichiamo che per pratica perfezionata si intende la corresponsione al cliente del saldo del finanziamento chiesto e la ricezione, da parte di Banca Progetto SpA, della relativa documentazione originale debitamente compilata e sottoscritta.

Resta inteso tra le Parti che la corresponsione delle provvigioni in favore del Mediatore è inoltre subordinata al fatto che Banca Progetto non abbia riscontrato:

- carenza della documentazione richiesta o errori di compilazione nella documentazione sottoposta reputata necessaria dalla stessa ai fini dell'istruttoria delle relative richieste di finanziamento;
- sussistenza di dolo, colpa e/o negligenza nella presentazione delle pratiche da parte del Mediatore e/o dei propri dipendenti/collaboratori;
- sussistenza di un comportamento scorretto da parte del Mediatore e/o dei propri dipendenti/collaboratori ovvero nel caso di contestazioni da parte dei clienti afferenti all'attività svolta dal Mediatore e/o dai propri dipendenti/collaboratori.

Banca Progetto SpA pagherà le provvigioni sulle pratiche perfezionate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del corrispettivo da parte dei Partner e, comunque, previa ricezione della fattura da parte del collaboratore.

La corresponsione del compenso sarà attuata in conformità ai principi contenuti nelle Politiche di Remunerazione della Banca approvate di anno in anno. In particolare si fa riferimento a:

- coerenza con le politiche di prudente gestione e con le strategie di medio-lungo periodo, dirette ad assicurare la correttezza dei comportamenti verso la clientela;
- eventuale individuazione di un tetto massimo anche per singola operazione in base alle diverse tipologie di prodotto;
- previsione di meccanismi correttivi ex post dei compensi erogati basati principalmente su obiettivi qualitativi ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali.

### **Finanziamenti alle Imprese**

A fronte dell'attività di promozione e collocamento dei prodotti di finanziamento alle imprese, Banca Progetto S.p.A. corrisponderà al Mediatore un compenso calcolato, come di seguito indicato, sul capitale dei finanziamenti effettivamente erogati. Su tali compensi saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali di legge:

- per spread applicato al singolo Finanziamento inferiore al 4,00% la Banca corrisponderà una provvigione, calcolata sull'importo del finanziamento erogato, dell'0,80%;
- per spread applicato al singolo Finanziamento pari o superiore al 4,00% la Banca corrisponderà una provvigione, calcolata sull'importo del finanziamento erogato, dello 1,20%.



In entrambi i casi il compenso massimo per singola operazione non potrà eccedere l'importo di € 20.000,00.

Il compenso come sopra calcolato sarà comunicato da Banca Progetto S.p.A. al Mediatore entro il mese successivo al mese di erogazione e la liquidazione dello stesso sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

1. entro 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura da parte di Banca Progetto S.p.A. sarà corrisposto il 75% del compenso totale come sopra calcolato;
2. il restante 25% del compenso sarà corrisposto in tre tranches differite di pari importo con la seguente tempistica:
  - dopo 12 mesi dalla data di pagamento del corrispettivo indicato al punto 1;
  - dopo 24 mesi dalla data di pagamento del corrispettivo indicato al punto 1;
  - dopo 36 mesi dalla data di pagamento del corrispettivo indicato al punto 1;

La corresponsione delle quote differite del compenso sarà condizionata:

- alla sussistenza del contratto di agenzia al momento della corresponsione delle singole tranches differite;
- alla mancata estinzione anticipata parziale o totale del finanziamento al momento della corresponsione delle singole tranches differite;
- alla permanenza del finanziamento nella categoria "in bonis" al momento della corresponsione delle singole tranches differite.

In ogni caso, il pagamento della quota differita resta legato esclusivamente all'erogazione del singolo finanziamento, restando escluso che la Banca riceva vantaggi ulteriori successivamente per l'attività svolta dal Mediatore.

I sopra elencati prodotti e le relative provvigioni potranno essere, in ogni caso, di volta in volta rivisti a cura della Banca per integrare nuovi/diversi prodotti oggetto di attività di promozione e collocamento da parte della Banca, nonché in caso di revisione delle provvigioni riconosciute al collaboratore.

Il Mediatore acconsente fin da ora che Banca Progetto S.p.A. possa ridurre le provvigioni dovute al Mediatore stesso, nella misura che sarà definita da Banca Progetto medesima, nel caso in cui il Mediatore abbia richiesto e preventivamente ottenuto specifica autorizzazione scritta da Banca Progetto di applicare condizioni economiche e contrattuali in deroga rispetto a quelle ordinariamente previste per i prodotti promossi dal Mediatore in forza del Contratto.

Banca Progetto, al variare delle condizioni di mercato relativamente ai tassi di interesse applicabili alla clientela ed in coerenza con le proprie strategie commerciali, potrà variare il valore dello spread di riferimento ai fini della determinazione della provvigione del Mediatore.

Resta inteso tra le Parti che la corresponsione delle provvigioni in favore del Mediatore è inoltre subordinata al fatto che Banca Progetto S.p.A. non abbia riscontrato:

- carenza della documentazione richiesta o errori di compilazione nella documentazione sottoposta reputata necessaria dalla stessa ai fini dell'istruttoria delle relative richieste di finanziamento;
- sussistenza di dolo, colpa e/o negligenza nella presentazione delle pratiche;
- sussistenza di un comportamento scorretto da parte del collaboratore e/o della rete coordinata ovvero nel caso di contestazioni da parte dei clienti afferenti all'attività svolta dal collaboratore e/o dalla rete coordinata.

Variazioni in aumento o in diminuzione dell'impegno qualitativo e/o quantitativo della prestazione richiesta potranno pertanto dare luogo ad un riproporzionamento del compenso nel corso o al termine dell'esecuzione dell'incarico.

La corresponsione del compenso sarà attuata in conformità ai principi contenuti nelle Politiche di Remunerazione della Banca approvate di anno in anno. In particolare si fa riferimento a:

- coerenza con le politiche di prudente gestione e con le strategie di medio-lungo periodo, dirette ad assicurare la correttezza dei comportamenti verso la clientela;
- individuazione di un tetto massimo anche per singola operazione in base alle diverse tipologie di prodotto;
- previsione di meccanismi correttivi ex post dei compensi erogati basati principalmente su obiettivi qualitativi ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali.

#### Allegato 4: Elenco collaboratori

Il Mediatore Cash Flow S.r.l. si avvarrà, per il contatto con il pubblico, dei seguenti collaboratori:

- PENNA VINCENZO, nato a NAPOLI il 12/10/196, C.F. PNNVCN61R12F839X
- BRUNI PRENESTINO GIUSEPPE, nato ad AVERSA il 18/04/1984, C.F. BRNGPP84D18A512A
- DE BELLIS ENRICO, nato a NAPOLI il 29/12/1995, C.F. DBLNRC95T29F839Q
- DE BELLIS LUIGI, nato a NAPOLI il 09/10/1964. C.F. DBLLGU64R09F839Y
- ESPOSITO BIANCA, nata a NAPOLI il 05/05/1982, C.F. SPSBNC82E45F839B
- NAPOLETANO MARCO, nato a SARNO il 02/11/1984. C.F. NPLMRC84S02I438K
- NUNZIATA FILIPPO, nato a SCAFATI il 27/01/1993, C.F. NNZFPP93A27I483Z
- NASTI LUIGI, nato a NAPOLI il 25/07/1975, C.F. NSTLGU75L25F839F
- RUSSO GIUSEPPE, nato a POZZUOLI il 05/04/1962, C.F. RSSGPP62D05G964L
- CANGINI LEONARDO, nato a NAPOLI il 21/02/1962, C.F. CNGLRD62B21F839S
- MAZZARA DEBORA, nata a MILANO il 22/04/1970, C.F. MZZDBR70D62F205O
- VALENTINO FRANCESCO, nato a NAPOLI il 31/07/1975, C.F. VLNFNC75L31F839P
- MORRONE VINCENZO, nato a NAPOLI il 18/06/1960, C.F. MRRVCN60H18F839A
- PAOLISSO VINCENZO, nato a CAPUA il 05/10/1979, C.F. PLSVCN79R05B715O
- ATTANASIO DARIO, nato a NAPOLI il 01/10/1983, C.F. TTNDRA83R01F839M
- DELLA VOLPE RAFFAELE, nato a LUSCIANO il 16/10/1968, C.F. DLLRFL68R16E754P
- CAVALLO ROSSANA, nata a VILLARICCA il 06/03/1974, C.F. CVLRSN74C46G309V
- TRUONO GENNARO, nato a BATTIPAGLIA il 28/10/1983, C.F. TRNGNR83R28A717Y
- PERRONE MARCO, nato a NAPOLI il 07/06/1981, C.F. PRRMRC81H07F839W
- MONTESANO EUGENIO, nato a FOGGIA il 21/08/1971, C.F. MNTGNE71M21D643M
- ESPOSITO VINCENZO MARIA, nato a NAPOLI il 02/01/1989, C.F. SPSVCN89A02F839E
- CAROTENUTO PASQUALE, nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 07/03/1991, C.F. CRTPQL91C07C129H
- ESPOSITO CARLO ALBERTO, nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 27/10/1977, C.F. SPSCLL77R27C129C
- CAUTIERO MAURO, nato a NAPOLI il 20/03/1975, C.F. CTRMRA75C20F839A
- ACAMPORA GIOACCHINO, nato a TORRE DEL GRECO il 10/05/1966, C.F. CMPGCH66E10L259I
- RUMOLO GIUSEPPE, nato a NAPOLI il 26/05/1963, C.F. RMLGPP63E26F839K
- ORAZZO AURELIO, nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 01/03/1980, C.F. RZZRLA80C01C129W
- DELGADO ALDO, nato a NAPOLI il 24/02/1971, C.F. DLGLDA71B24F839Y
- PAUDICE ROBERTO, nato ad AVELLINO il 16/04/1975, C.F. PDCRRT75D16A509E
- D'APICE MARIO ROSARIO, nato a SOLOFRA il 09/07/1951, C.F. DPCMRS51L09I805O
- CAPUANO GIUSEPPE, nato a NAPOLI il 09/09/1981, C.F. CPNGPP81P09F839A
- GAGLIONE DIEGO ANTONIO, nato a POMPEI il 13/12/1982, C.F. GGLDNT82T13G813N
- CAPRILE MARIO, nato a NAPOLI il 10/02/1968, C.F. CPRMRA68B10F839R
- PARAGGIO WALTER, nato a BATTIPAGLIA il 01/03/1973, C.F. PRGWTR73C01A717S

- MARRAZZO ANDREA nato a PAGANI il 01/01/1976, C.F. MRRNDR76A01G230P
- VITIELLO ROSANNA, nata a TORRE DEL GRECO il 31/07/1969, C.F. VTLRNN69L71L259E
- DE VITO GIOVANNI, nato ad AVELLINO il 25/10/1968, C.F. DVTGNN68R25A509F

**Allegato 5: Nomina a responsabile del trattamento**

Spettabile  
Cash Flow S.r.l.  
Via Flaminia, 334  
00196 Roma

**Oggetto: Nomina a Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali**

La Banca scrivente, in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4 comma 1 lettera f) e 28 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel prosieguo Codice), Vi conferisce la nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4 comma 1 lettera g) e 29 del Codice in relazione al trattamento dei dati personali attinenti e/o comunque connessi alle attività da Voi svolte in ragione dell'incarico affidatoVi con contratto del \_\_\_\_\_

Per quanto riguarda i trattamenti dei dati personali, per attività inerenti l'adempimento delle obbligazioni assunte, dovete attenerVi, in qualità di Responsabile, per quanto riguarda in generale ogni aspetto disciplinato dal Codice e, in particolare in relazione alle finalità, modalità e requisiti di sicurezza, alle linee guida di seguito enunciate.

I trattamenti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice e del Disciplinare Tecnico - Allegato B al Codice stesso, nonché tenendo conto dei codici deontologici, dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dal Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione all'esecuzione delle attività derivanti dal citato contratto con Banca Progetto S.p.A (di seguito "Banca Progetto" o la "Banca"), siete autorizzati a procedere all'organizzazione di ogni operazione di trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del Codice.

In tale contesto, sarà Vostra cura individuare preventivamente gli "incaricati" del trattamento, ai sensi degli articoli 4 comma 1 lettera h) e 30 del Codice, sia che si tratti di Vostri dipendenti o collaboratori, oppure di dipendenti di società esterne che operino presso di Voi, organizzarli nei loro compiti e predisporre le relative linee guida in modo che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni di cui alla presente e curando anche, in specie, che, sulla base delle istruzioni operative loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità, comunicate agli interessati e formalmente notificate all'Autorità del Garante, ove necessario, per cui i dati Vi sono stati comunicati.

Per quanto riguarda le operazioni di trattamento consentite agli "incaricati", avrete cura di predisporre, laddove necessario, i profili di accesso protetti per i sistemi informatici, tenendo conto eventualmente, delle funzioni svolte dagli "incaricati" nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Le nomine di "incaricato" di personale esterno alla Vostra Società dovranno essere limitate al solo periodo necessario a svolgere operazioni di trattamento che saranno indicate ed ai soli dati necessari.

Provvederete a sensibilizzare gli "incaricati" circa le responsabilità che la legge comporta e renderli edotti sui rischi connessi ad eventuali comportamenti illeciti e sui modi per prevenirli.

Sarà comunque Vostra responsabilità, per i trattamenti svolti con l'ausilio di strumenti informatici ed elettronici, far sì che siano presenti, nei modi previsti dal Disciplinare tecnico citato, le seguenti misure minime di sicurezza indicate all'art. 34 del Codice:

- autenticazione informatica;
- adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi.

Sarà Vostra cura conservare direttamente e specificamente, in ottemperanza al Provvedimento Garante del 27 novembre 2008 pubblicato in G.U. n.300 del 24 dicembre 2008, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema che dovranno essere comunicati a Banca Progetto per svolgere attività di verifica, con cadenza almeno annuale, sul loro operato anche attraverso la gestione, in conformità al richiamato Provvedimento, di un access log.

Per quanto attiene il trattamento dati svolto senza l'ausilio di strumenti informatici e/o elettronici sarà Vostra responsabilità far sì che siano presenti, nei modi previsti dal Disciplinare tecnico citato, le seguenti misure minime di sicurezza indicate all'art. 35 del Codice:

- aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Tali misure sono da assumersi ai fini di rispettare i contenuti dell'art. 31 del Codice e, in particolare, devono risultare idonee a prevenire eventi accidentali o volontari che possano alterare o distruggere dati personali o renderli conoscibili a persone non autorizzate, con particolare riguardo alle banche dati contenenti informazioni di cui agli articoli 26 e 27 nonché all'art. 17 del Codice, ovvero determinare trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità per le quali i dati a Voi affidati sono stati raccolti.

Le disposizioni legislative in materia di misure minime di sicurezza dovranno essere costantemente verificate, per valutare la corrispondenza dalle misure adottate nella vostra organizzazione con il dettame legislativo. Le risultanze di tale verifica dovranno essere, su richiesta, comunicate alla Banca.

Siete, ad ogni modo, tenuti, ad informare periodicamente la Banca sull'andamento interno dell'applicazione della normativa in materia di privacy, segnalando tempestivamente qualsiasi eventuale carenza sulle misure di sicurezza adottate o su qualunque altro aspetto relativo ai trattamenti conferiti che dovesse comportare responsabilità civili e penali per la stessa Banca.

Per quanto concerne l'art. 7 del Codice, vorrete organizzare quanto necessario, per gli aspetti di Vostra competenza, per consentire alla Banca l'evasione delle domande di accesso che dovessero pervenire dagli interessati entro e non oltre il termine previsto dal Codice per il riscontro all'interessato, e predisporre la Vostra organizzazione interna per l'eventuale modifica, rettifica, integrazione o cancellazione dei dati, nonché il blocco del trattamento, ove venisse disposto dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria. Resta inteso che porterete immediatamente a nostra conoscenza qualunque richiesta di accesso ai sensi dell'art. 7 citato dovesse pervenirVi direttamente.

Nel caso di cessazione del contratto, siete tenuti su indicazione della Banca alla restituzione di tutti i dati personali conferiti, nonché delle copie in qualsiasi formato dei dati stessi ovvero alla loro distruzione, certificandone l'espletamento, salvo quanto osta in relazione a detta distruzione per obblighi di legge.

Ci riserviamo, ai sensi dell'art. 29 comma 5 del Codice, di effettuare periodiche visite ispettive.

Per quanto possa occorrere, confermiamo che la presente nomina a "Responsabile del trattamento" non costituisce, in alcun modo, ingerenza da parte nostra nei rapporti di lavoro correnti tra la Vostra Società ed i suoi dipendenti, i quali dovranno essere resi edotti, a Vostra cura, di tale circostanza.

Vi chiediamo cortesemente di trasmetterci copia della presente per accettazione dell'incarico cui la stessa fa riferimento.

Con i migliori saluti.

---

Pietro D'Anzi  
Amministratore Delegato e Direttore Generale

Roma, \_\_\_\_\_

Per presa visione e accettazione

---

Cash Flow S.r.l.  
Giovanni De Bellis  
Amministratore Unico

### **Allegato 6: Zone di competenza**

BANCA PROGETTO S.p.A., in relazione allo svolgimento dell'attività del Mediatore segnala che le zone di competenza sono le seguenti:

- **tutto il territorio nazionale**

Le zone di competenza sopra richiamate, previa comunicazione da parte di BANCA PROGETTO S.p.A., potranno essere soggette a variazione nel corso del rapporto, ad insindacabile giudizio di BANCA PROGETTO.